

RIVISTA DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE AUXILIUM

DOSSIER
IL LAVORO UMANO
TRA RICERCA DI SENSO,
NUOVE COMPETENZE
E OCCUPABILITÀ

RSE

ANNO LV NUMERO 2 MAGGIO/AGOSTO 2017

COMITATO DI DIREZIONE

PINA DEL CORE
MARCELLA FARINA
MARIA ANTONIA CHINELLO
GRAZIA LOPARCO
ELENA MASSIMI
MARIA SPÓLNİK

COMITATO SCIENTIFICO

JOAQUIM AZEVEDO (PORTUGAL)
GIORGIO CHIOSSO (ITALIA)
JENNIFER NEDELSKY (CANADA)
MARIAN NOWAK (POLAND)
JUAN CARLOS TORRE (ESPAÑA)
BRITT-MARI BARTH (FRANCE)
MICHELE PELLERÉY (ITALIA)
MARIA POTOKAROVÁ (SLOVAKIA)

COMITATO DI REDAZIONE

CETTINA CACCIATO INSILLA
PIERA CAVAGLIÀ
HIANG-CHU AUSILIA CHANG
MARIA ANTONIA CHINELLO
SYLWIA CIEZKOWSKA
PINA DEL CORE
MARIA DOSIO
ALBERTINE ILUNGA NKULU
MARCELLA FARINA
KARLA M. FIGUEROA EGUIGUREMS
MARIA KO HA FONG
RACHELE LANFRANCHI
GRAZIA LOPARCO
ELENA MASSIMI
ANTONELLA MENEGHETTI
ENRICA OTTONE
MICHAELA PITTEROVÁ
PIERA RUFFINATTO
MARTHA SÉIDE
ROSANGELA SIBOLDI
ALESSANDRA SMERILLI
MARIA TERESA SPIGA
MARIA SPÓLNİK
MILENA STEVANI
BIANCA TORAZZA

DIRETTORE RESPONSABILE

MARIA ANTONIA CHINELLO

COORDINATORE SCIENTIFICO

MARCELLA FARINA

SEGRETARIA DI REDAZIONE

MARIA PIERA MANELLO

RIVISTA DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

PUBBLICAZIONE QUADRIMESTRALE
EDITA DALLA PONTIFICIA
FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
"AUXILIUM" DI ROMA

DIREZIONE

Via Cremolino 141
00166 Roma

Tel. 06.6157201
Fax 06.615720248

E-mail
rivista@pfse-auxilium.org
coordinatore.rse@pfse-auxilium.org

Sito internet
<http://www.pfse-auxilium.org>

Informativa D. lgs 196/2003

I dati personali non saranno oggetto di comunicazioni o diffusione a terzi. Per essi Lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, rivolgendosi al responsabile dei dati presso l'amministrazione della rivista.



ASSOCIATA
ALLA UNIONE STAMPA
PERIODICA
ITALIANA

Aut. Tribunale di Roma
31.01.1979 n. 17526

Progetto grafico impaginazione
e stampa
EMMECIPI SRL

ISSN 0393-3849

RIVISTA DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

ANNO LV NUMERO 2 • MAGGIO AGOSTO 2017

Poste Italiane Spa
Sped. in abb. postale d.l. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 e 3, C/RM/04/2014

PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE AUXILIUM



**DOSSIER
IL LAVORO UMANO
TRA RICERCA DI SENSO,
NUOVE COMPETENZE
E OCCUPABILITÀ**

**Human labor between
the search for meaning, new skills and employability**

Introduzione al Dossier

Introduction to the Dossier

Alessandra Smerilli 178-181

**Il lavoro “umano”, il suo valore, i suoi luoghi.
Quale futuro?**

“Human” work, its value, places. What future?

Luigino Bruni 182-191

La dimensione “umana” del lavoro

The “human” dimension of work

Antonio Diana 192-196

**Soft skills e lavoro:
come sviluppare competenze trasversali?**

Soft skills and work:

how do we develop transversal competence?

Maria Cinque 197-211

**Bestr, la piattaforma italiana basata
sugli Open Badges per valorizzare le (Soft)-Skills**

Bestr, the italian platform based on open badges
to value soft skills

Marica Franchi 212-226

Guardare oltre la crisi mettendo a frutto la diversità

Look beyond the crisis by using diversity

Laura Zanfrini

227-248

Restructuring work for (part) time for all

Ristrutturare il lavoro *part-time* per tutti

Jennifer Nedelsky

249-259

Made in carcere: A New Philosophy and Life Style.

Una seconda chance a donne detenute e tessuti

Made in carcere: a new philosophy and life style.

A second chance for detained women and fabrics

Luciana Delle Donne

260-271

SISTEMA PREVENTIVO OGGI

Garantir l'identité salésienne trajet de formation

a l'attention des responsables scolaires

To ensure the salesian identity
training project for school directors

Colette Schaumont

274-280

ALTRI STUDI

**Portare l'Italia e il mondo sul sentiero
dello sviluppo sostenibile: quali sfide
per la ricerca, la politica e l'educazione?**

Bring Italy and the world onto the path
of sustainable development: what are the challenges
for research, politics and education?

Enrico Giovannini

282-293

**Aspetti giuridici dell'approvazione pontificia
e iter del riconoscimento dell'Istituto FMA
da parte della S. Sede**

Juridical aspects of the pontifical approval
and the process of recognition of the Institute
of the Daughters of Mary Help
of Christians by the Holy See

Michaela Pitterová

294-306

ORIENTAMENTI BIBLIOGRAFICI

Recensioni e Segnalazioni

308-320

Libri ricevuti

321-323

Norme per i collaboratori della Rivista

326-327

RIVISTA DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE AUXILIUM

ALTRI STUDI

RSE

ASPETTI GIURIDICI DELL'APPROVAZIONE PONTIFICIA E ITER DEL RICONOSCIMENTO DELL'ISTITUTO FMA DA PARTE DELLA S. SEDE

JURIDICAL ASPECTS OF THE PONTIFICAL APPROVAL AND THE PROCESS OF RECOGNITION OF THE INSTITUTE OF THE DAUGHTERS OF MARY HELP OF CHRISTIANS BY THE HOLY SEE

MICHAELA PITTEROVÁ¹

L'approvazione pontificia dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), secondo il relativo decreto, è avvenuta il 7 settembre 1911. Tale «fatto così importante giunse si può dire quasi di sorpresa»² dopo un iter lungo e per certi aspetti insolito. Il cammino percorso dall'Istituto dalla sua fondazione all'approvazione pontificia è già stato descritto da altri,³ qui ci soffermiamo più specificamente sugli aspetti giuridici.

1. Contestualizzazione storico-giuridica della fondazione dell'Istituto delle FMA

La fondazione dell'Istituto delle FMA è avvenuta il 5 agosto 1872. Anche se in quel periodo nascevano numerose Congregazioni femminili, la normativa canonica al riguardo non era ancora ben definita.

Per comprendere il clima giuridico in cui nascevano questi nuovi Istituti, bisogna richiamare alcune norme emanate nel passato.

Durante un lungo periodo (dal sec. XIII al sec. XVIII) le leggi della Chiesa limitavano fortemente il proliferare degli Istituti religiosi. Nel 1215 il Con-

cilio Lateranense IV esprimeva la preoccupazione per il moltiplicarsi degli ordini religiosi, affermando che una loro eccessiva varietà avrebbe potuto causare «grave confusione nella Chiesa». Per impedire un simile inconveniente proibì per il futuro la fondazione di nuovi ordini, limitando così la varietà degli stessi a quelli fondati fino a quel momento.⁴

Il divieto fu riconfermato nel 1274 dal secondo Concilio di Lione, che però allo stesso tempo riconosceva gli ordini sorti dopo il 1215, che avevano avuto l'approvazione della Santa Sede.⁵ Difatti il divieto non impediva del tutto la fondazione di nuovi Istituti di vita religiosa, ma sicuramente la ostacolava e affidava alla Santa Sede l'eventuale approvazione.

Una restrizione successiva fu introdotta da S. Pio V. Per la vita religiosa femminile tali norme erano contenute nella Costituzione *Circa pastoralis*⁶ del 1566, che imponeva a tutte le religiose di emettere la professione solenne e di osservare la stretta clausura. Infatti non solo prescriveva per tutte le forme di vita religiosa femminile allora esistenti di conformarsi a

queste regole, ma proibiva per il futuro che si fondassero Istituti religiosi senza tali caratteristiche.

Da quel momento, secondo il diritto della Chiesa, erano religiose solo quelle che professavano i voti solenni⁷ e osservavano la clausura. Tuttavia, nonostante le proibizioni della citata Costituzione, continuavano a costituirsi comunità di pie donne, che non vestivano abito particolare e non emettevano voti solenni. Venivano tollerate, a volte approvate dalla stessa Santa Sede, ma non erano considerate religiose.⁸

Infatti, quando la Santa Sede aveva approvato tali Istituti, si era sempre preoccupata di non creare equivoci e non far credere che si trattasse di Istituti religiosi. L'esempio classico è la Costituzione *Quamvis iusto*⁹ di Benedetto XIV riguardante le Dame inglesi, in cui si sottolineava che pur essendo approvate dal Papa le regole dell'Istituto, i membri non erano vere religiose (§ 13) e le case dell'Istituto erano tollerate dalla Santa Sede, ma l'Istituto stesso non era né approvato, né confermato, perché vigeva il divieto della *Circa pastoralis* (§ 23).

I nuovi Istituti, che sorgevano sempre più numerosi soprattutto dopo la Rivoluzione francese, anche se vivevano al modo dei religiosi, non erano considerati tali e il diritto canonico non prevedeva per essi alcuna normativa specifica. Erano considerati semplicemente «congregazioni secolari».¹⁰ Per la loro evidente fecondità apostolica erano però apprezzati sia dai Vescovi sia dal Papa e così «i Vescovi continuavano ad autorizzare la fondazione di queste congregazioni senza che la Sede Apostolica si opponesse».¹¹

Queste congregazioni rimanevano sotto l'autorità dei Vescovi che avevano approvato le rispettive Costituzioni. Quando però un Istituto si era esteso, sorgevano conflitti di autorità tra i Vescovi nelle cui diocesi l'Istituto aveva le case e il governo centrale dell'Istituto stesso.¹² Per ovviare a questi inconvenienti, sempre più numerose congregazioni perseguivano l'approvazione della Santa Sede. In mancanza di una normativa specifica, per opera della Sacra Congregazione dei Vescovi e dei Regolari si consolidò una giurisprudenza in merito, che confluì nel 1854 nel *Methodus* elaborato da Bizzarri, segretario della stessa Congregazione.

Il *Methodus* stabiliva l'iter da percorrere nell'approvazione di un Istituto da parte della Santa Sede e i vari gradi dell'approvazione stessa:¹³ la domanda di approvazione pontificia doveva passare attraverso il Vescovo della diocesi della fondazione o della casa principale dell'Istituto; dapprima si otteneva una lettera con cui si lodava fine o scopo dell'Istituto, poi il decreto di lode; successivamente la S. Congregazione emanava il decreto di approvazione dell'Istituto, e infine, dopo un congruo tempo di prova, l'approvazione delle Costituzioni (prima *ad experimentum* e poi definitiva). Gli Istituti così approvati rimanevano sotto la giurisdizione dei Vescovi, che però non avevano potere di intervenire sulle Costituzioni, se queste erano state approvate dalla Santa Sede. Solo circa mezzo secolo più tardi, nel 1900, si arriva finalmente al pieno riconoscimento giuridico delle congregazioni di voti semplici, quando vengono ufficialmente annoverate nello

stato religioso e si chiarisce la giurisdizione dei Vescovi nei loro confronti. La Costituzione *Conditae a Christo* di Leone XIII¹⁴ e le successive *Normae*¹⁵ applicative del 1901 sono il punto di arrivo dello sviluppo precedente.

La *Conditae a Christo*, riconoscendo l'esistenza di molteplici e numerose «consociazioni» di voti semplici, le chiama «famiglie religiose», distinguendole in due categorie: diocesane (cioè quelle che avevano avuto solo l'approvazione dei Vescovi) e pontificie (cioè quelle su cui era intervenuto il Romano Pontefice riconoscendone le leggi e gli Statuti e/o approvandoli). Chiarisce inoltre il rapporto di entrambe le categorie con i Vescovi diocesani.¹⁶

Le *Normae* poi specificano la procedura per l'approvazione pontificia e i relativi passaggi, che corrispondono a quelli del *Methodus*. Il primo passo era la lettera nella quale la Santa Sede lodava il progetto o il fine dell'Istituto (l'Istituto lodato in questo modo rimaneva nella condizione di sodalizio privato e meramente diocesano) (n. 1). Il secondo passo consisteva nel «decreto di lode» che la Santa Sede concedeva solo un certo tempo dopo la fondazione e solo se l'Istituto si era esteso e aveva portato frutto (n. 3); questo decreto era «il primo atto con cui la Santa Sede interveniva nell'attività dell'Istituto, cosicché esso cessava di essere semplicemente diocesano» (n. 2). La relativa domanda doveva essere fatta dalla moderatrice generale e doveva essere accompagnata dalle lettere testimoniali del Vescovo o Vescovi nelle cui diocesi l'Istituto era esteso, dalla relazione sullo stato dell'Istituto

RIASSUNTO

L'articolo analizza il percorso giuridico che l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice ha fatto dal momento del suo riconoscimento da parte del Vescovo diocesano, fino al decreto di approvazione pontificia. In base alla normativa allora vigente, evidenzia le peculiarità dell'iter dell'approvazione, sottolinea il ruolo dei rapporti con la Congregazione salesiana e arriva alla conclusione che la data dell'approvazione pontificia risultante dal relativo decreto non coincide con la data effettiva dell'approvazione.

Parole chiave: diritto canonico, storia, Istituto FMA, approvazione pontificia, congregazioni religiose femminili.

e dalle Costituzioni (n. 4). La terza tappa era il decreto di approvazione dell'Istituto. Questo decreto concludeva l'intero iter di approvazione e veniva concesso solo se l'Istituto aveva dato prova di solidità e vitalità (n. 5). Tuttavia le prime due tappe potevano essere anche omesse e si poteva ottenere direttamente il decreto di approvazione definitiva (n. 7). In ogni modo, però, l'approvazione delle Costituzioni rappresentava l'ultima tappa dell'intero iter.

In alcuni casi l'approvazione definitiva dell'Istituto poteva coincidere con l'approvazione delle Costituzioni (n. 24), ma le *Normae* non prevedevano il caso in cui l'approvazione definitiva

SUMMARY

The article analyzes the juridical path the Institute of the Daughters of Mary Help of Christians made from the moment of its recognition by the Diocesan Bishop, to the Decree for Pontifical Approval. Based on the normative then in act, the article shows the peculiarity of this path to approval, underlines the role of the relationship with the Salesian Congregation, and arrives at the conclusion that the date of Pontifical Approval on the Decree does not coincide with the effective date of approval.

Key words: Code of Canon Law, history, Institute FMA, Pontifical Approval, Feminine Religious Congregations.

RESUMEN

El artículo analiza el recorrido jurídico que el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora ha realizado desde el momento de su reconocimiento por parte del Obispo diocesano, hasta el decreto de aprobación pontificia. Con base en la normativa entonces vigente, pone de relieve la peculiaridad del iter de la aprobación, subraya el rol de las relaciones con la Congregación salesiana y llega a la conclusión de que la fecha de la aprobación pontificia que resulta del decreto respectivo, no coincide con la fecha efectiva de la aprobación.

Palabras clave: derecho canónico, historia, Instituto FMA, aprobación pontificia, congregaciones religiosas femeninas.

delle Costituzioni precedesse l'approvazione dell'Istituto.

Da questo breve esame delle disposizioni canoniche riguardanti gli «Istituti di voti semplici» nella seconda metà dell'Ottocento e all'inizio del Novecento si possono trarre le seguenti conclusioni.

Quando nel 1872 fu fondato l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, non poteva essere classificato, dal punto di vista giuridico, come un Istituto religioso. Il diritto dei religiosi allora vigente non si applicava ad esso e, siccome l'Istituto non cercò di ottenere l'approvazione pontificia, non venivano ad esso imposte nemmeno le norme che

intanto la giurisprudenza della Curia Romana aveva sviluppato e applicato agli Istituti che chiedevano l'approvazione pontificia.

Per la vita dell'Istituto bastava l'approvazione diocesana. Ciò spiega perché nelle Costituzioni potevano permanere norme che erano contrarie agli indirizzi romani, per esempio la dipendenza delle FMA dai Salesiani.

Con la normativa del 1900-1901 la situazione cambiò radicalmente, perché gli «Istituti di voti semplici» ricevettero il pieno riconoscimento giuridico e rimasero tutti soggetti a norme precise.

2. La fondazione dell'Istituto delle FMA

L'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice fu fondato il 5 agosto 1872 a Mornese, diocesi di Acqui, alla presenza del Fondatore, Giovanni Bosco, e del Vescovo di Acqui, Mons. Giuseppe Maria Sciandra.

L'atto di fondazione coincise con la vestizione di 4 novizie e la professione religiosa di 11 religiose, emessa nelle mani dello stesso Vescovo, come attesta il Verbale della fondazione.¹⁷ Il Verbale fu firmato dal Vescovo e da altri sacerdoti presenti; una copia veniva conservata nell'archivio parrocchiale di Mornese e un'altra nella Curia Vescovile di Acqui.

Dal punto di vista giuridico, la tappa successiva era l'approvazione diocesana dell'Istituto. Il relativo decreto di Mons. Sciandra è del 1876. La lettura del decreto però suscita la domanda, se la data risultante dal documento sia effettivamente la data dell'approvazione. La risposta sembra essere negativa. Il 14 gennaio 1876, quando l'Istituto si era già diffuso - contava 5 case e più di 100 religiose - ed era imminente un'ulteriore espansione, don Bosco chiese al Vescovo di Acqui l'approvazione ecclesiastica.¹⁸ Il decreto di approvazione giunse immediatamente, il 23 gennaio 1876. Nella domanda per l'approvazione delle Costituzioni si menziona che il 5 agosto 1872 il Vescovo stesso «si compiacceva di leggere le regole, inserirvi le dovute osservazioni, facendovi le prime vestizioni e le prime professioni».¹⁹ Nella risposta, in cui Mons. Sciandra approva le Costituzioni, egli stesso si riferisce a questo atto e afferma di avere già allora «ap-

provato *ad experimentum* le Costituzioni del nascente Istituto e favorito e promosso [il suo] sviluppo».²⁰ Il decreto si conclude con le seguenti parole: «Ne approviamo e confermiamo più stabilmente e più sicuramente le Costituzioni, già precedentemente date da noi e a noi di nuovo sottoposte con la presente documentazione, [...] servendoci di quel potere a noi concesso dalla prassi vigente col fine che la Congregazione incominci a praticarle *ad experimentum*, prima che, espresso il giudizio della S. Sede, dalla pienezza potestà della medesima siano definitivamente approvate con le relative regole».²¹

Questo decreto ci dà alcune informazioni interessanti:

1. L'Istituto è stato approvato di fatto a livello diocesano già dal momento della sua fondazione, e il Verbale di fondazione, sottoscritto dallo stesso Vescovo, può essere considerato come il documento che attesta questa prima approvazione.
2. Il potere del Vescovo di approvare simili Istituti non derivava dalle norme giuridiche, ma dalla prassi allora vigente.
3. Approvazione definitiva era considerata solo quella pontificia, alla quale si doveva mirare.

Non si ebbe però fretta nel cercare di ottenere questa approvazione. Ci si può chiedere perché don Bosco, che per la Congregazione Salesiana cercò subito l'approvazione pontificia (e la ottenne il 1° marzo 1869), non domandò la stessa cosa anche per le FMA.

I documenti suggeriscono la seguente

spiegazione: se don Bosco avesse chiesto l'approvazione pontificia dell'Istituto delle FMA, la Santa Sede avrebbe imposto la separazione dell'Istituto dalla Congregazione Salesiana, e lo si voleva evitare.²² In proposito è eloquente la comunicazione tra don Bosco e la Santa Sede, a partire dalla Relazione sulla Congregazione Salesiana del 1879.²³ In tale relazione don Bosco presenta anche l'Istituto delle FMA come facente parte della Congregazione Salesiana. La Santa Sede risponde in proposito: «È da avvertirsi che si fa relazione dell'Istituto delle dette Suore, come facente parte dell'Istituto dei Salesiani. Questo fu sempre proibito dalla S. Sede, l'unione cioè degli Istituti di maschi e di femmine, ed ha ordinato che siano totalmente separati, che abbiano il Superiore Gen.^{le} gl'Istituti di uomini, e la Superiora Gen.^{le} gl'Istituti di femmine...».²⁴ Don Bosco risponde che «quando furono approvate le Costituzioni Salesiane si trattò e si discusse quanto riguardava l'Istituto delle Figlie di Maria SS. Ausiliatrice. L'Istituto di Maria Ausiliatrice dipende dal Superiore Generale della Pia Società Salesiana nelle cose temporali, ma in ciò che concerne l'esercizio del culto religioso e l'amministrazione dei Sacramenti [le suore] sono soggette alla giurisdizione dell'Ordinario. [...] Parecchi Vescovi hanno già approvato questo Istituto femminile, ed ora si sta facendo il dovuto esperimento per conoscere praticamente le modificazioni da introdursi prima di umiliarle alla S. Sede per l'approvazione».²⁵ La Santa Sede rispondeva che esaminando la «voluminosa Posizione dei Salesiani [...] si

è osservato che mai si trattò, e molto meno si discusse ciò che riguarda le Figlie di Maria SS.^{ma} Ausiliatrice».²⁶ Don Bosco rispondeva che nel Sommario per l'approvazione definitiva delle Costituzioni dei Salesiani, nell'elenco delle case figurava «come appendice e dipendentemente dalla Congregazione Salesiana» la «Casa di Maria Ausiliatrice fondata con approvazione dell'Autorità Ecclesiastica in Mornese Diocesi d'Acqui. [...] Le religiose sono già in numero di 40, ed hanno cura di 200 fanciulle. Gli Em.^{mi} Cardinali soprallodati fecero alcune dimande sopra la natura e lo scopo di questa istituzione mostrandosi soddisfatti delle mie verbali dichiarazioni conchiusero che sarebbe poi trattata la cosa più accuratamente quando venissero presentate le loro Costituzioni per l'opportuna approvazione della S. Sede».²⁷ Quest'ultima affermazione sembra essere la chiave di lettura dell'intera vicenda: era chiaro che l'approvazione pontificia dell'Istituto delle FMA avrebbe avuto come conseguenza necessaria la separazione giuridica dai Salesiani, cosa temuta dalle stesse FMA. Intanto l'Istituto delle FMA continuava la sua espansione e le Costituzioni venivano approvate da Vescovi sia in Italia che all'estero.

3. L'approvazione pontificia

Con l'approvazione pontificia dell'Istituto delle FMA è successo qualcosa di simile di quanto accaduto con l'approvazione diocesana. Infatti il relativo decreto è di alcuni anni posteriore all'approvazione stessa.

L'approvazione pontificia dell'Istituto delle FMA presenta alcune peculiarità

rispetto all'iter comune, previsto dalla normativa. Tutta la questione è legata alla separazione dell'Istituto delle FMA dalla Congregazione Salesiana, frutto di un processo abbastanza lungo ma soprattutto doloroso,²⁸ tanto è vero che non sono state né le FMA né i Salesiani a chiedere alla Santa Sede l'approvazione dell'Istituto. Tutta la procedura è stata avviata d'ufficio nel 1902, dietro un ricorso che denunciava le irregolarità riguardanti l'Istituto. La Santa Sede chiedeva le Costituzioni delle FMA, le lettere commendatizie dei Vescovi e sottoponeva tutto a un consultore.²⁹

La procedura durò alcuni anni. Don Marengo, procuratore generale dei Salesiani, era incaricato di modificare le Costituzioni delle FMA per adeguarle alle *Normae* del 1901. Il testo definitivo, approvato dalla Santa Sede, arrivò solo nel 1906.³⁰ Nel frattempo, era morto Leone XIII e aveva iniziato il pontificato Pio X.

La Santa Sede non mandò le Costituzioni riformate direttamente alle FMA. Furono mandate due lettere, in data 17 luglio 1906, con due copie delle Costituzioni, rispettivamente all'Arcivescovo di Torino e al Rettor Maggiore dei Salesiani.³¹ L'Arcivescovo di Torino fu incaricato di trasmettere le Costituzioni alle Superiori dell'Istituto, unitamente ad alcune disposizioni della S. Sede.

Nelle lettere non viene usata la parola "approvazione". Si informano gli interessati che le «Costituzioni sono state corrette, per ordine del Santo Padre» dalla Congregazione dei Vescovi e Regolari e che devono essere esattamente osservate. Si ordina, inoltre, di convocare entro un anno il

Capitolo generale per le elezioni e, entro un anno dalla chiusura del Capitolo, di procedere alla nuova nomina di tutte le altre Superiori. A conclusione della lettera si assicura la «speciale benevolenza del Santo Padre» verso le Figlie di Maria Ausiliatrice. L'Arcivescovo di Torino, per mezzo del suo Provicario generale, trascrisse fedelmente nella sua lettera alla Madre generale le indicazioni ricevute dalla Santa Sede.³²

Anche don Michele Rua, allora Rettor Maggiore, fece sentire la sua voce in questa occasione. Infatti nella Circolare alle FMA del 29 settembre 1906 scrive: «Essendo l'Istituto delle FMA notabilmente cresciuto, la S. Sede lo prese in benevola considerazione come quelli che sono per ricevere la pontificia approvazione e che dipendono direttamente dalla stessa S. Sede».³³

Uno dei motivi per cui la Santa Sede non emanò il decreto di approvazione e non parlò dell'approvazione nemmeno nelle lettere di trasmissione delle Costituzioni potrebbe essere il voto del consultore P. Gennaro Bucceroni che fu incaricato di esaminare le Costituzioni delle FMA. A conclusione della sua relazione scrive: «Corrette le Costituzioni e consegnate alle Suore perché le osservino, non credo che si debba loro dare Decreto alcuno di lode o di approvazione, sia perché esse non lo domandano, sia perché l'anormale ed irregolare stato dell'Istituto, come anche i gravissimi abusi deplorati dalle stesse Suore, non sarebbero certamente sufficienti motivi per grazia sì speciale, sia perché le Suore dirigenti fanno istanza insieme con Rev^{mo} Procuratore Ge-

nerale dei Salesiani di restare e continuare nello *statu quo*, riprovato dal S. Ufficio e dal Santo Padre».³⁴

Tuttavia il motivo fondamentale della mancanza del decreto è che l'Istituto non aveva chiesto l'approvazione e tanto meno il relativo decreto.

Comunque secondo il diritto allora vigente, l'approvazione delle Costituzioni e la loro revisione da parte della Santa Sede con l'ingiunzione di osservarle fedelmente, che equivaleva all'approvazione, coronava tutto l'iter dell'approvazione pontificia di un Istituto religioso. Non si prevedeva alcun altro passo successivo da compiere. Il fatto che l'Istituto delle FMA ricevette l'approvazione pontificia nel 1906, con la consegna delle Costituzioni, sembra evidente. Scrive infatti don Eugenio Ceria negli *Annali della Società Salesiana*: «Una cosa importante è qui da notare. Prima che la Santa Sede approvi le Regole di una Congregazione bisogna che vi precedano un decreto detto di lode, e dopo qualche tempo un altro decreto di approvazione generica della Congregazione, che fa essere la Congregazione di diritto non più diocesano, ma pontificio. Trascorso quindi un altro periodo di tempo, viene da ultimo l'approvazione delle Regole. Ora nel caso delle FMA le loro nuove Costituzioni, conformate alle *Normae*, ricevettero l'approvazione immediata, con i relativi effetti canonici, senza che dovessero precedere altre formalità. Fu questo un tratto di bontà voluto dal Papa».³⁵

Gli fa eco anche l'archivista delle FMA, suor Giselda Capetti: «Tuttavia, per un particolare tratto di bontà di Pio X, si dispose che tali Costituzioni

ricevessero l'immediata approvazione pontificia, coi relativi effetti canonici, senza passare per tutta la lunga procedura giuridica».³⁶

Bisogna però ammettere che la «benevola considerazione» del Papa, di cui parla don Rua «non era ancora cosa compiuta, non avendo alcun documento al riguardo. Né si era presentata domanda in proposito, ponendo solo ogni sollecitudine nell'eseguire le disposizioni ricevute. [...] Vi pensò poi don Albera».³⁷

Dal 1906 l'Istituto era quindi di fatto di diritto pontificio. Il decreto a conferma di questa condizione giuridica arrivò però solo cinque anni più tardi e pare sia stato frutto di una coincidenza.

Dalle fonti che sono a disposizione notiamo che l'8 settembre 1911 la S. Congregazione dei Religiosi emanava un decreto,³⁸ con il quale chiariva alcune questioni sorte dopo la separazione dell'Istituto delle FMA dai Salesiani. Si trattava della possibilità o meno che i Salesiani prestassero il ministero delle confessioni e della predicazione alle FMA. Il problema si incontrò nell'archidiocesi di Torino, dove la separazione dei due Istituti fu interpretata in modo rigido e ai Salesiani si vietò di prestare il servizio sacerdotale presso le FMA. Il Procuratore generale dei Salesiani, don Dante Munerati, chiese perciò una spiegazione esplicita alla S. Congregazione.³⁹

Il decreto, accogliendo l'istanza, specificava che la separazione dei due Istituti, che fu conseguenza delle Costituzioni del 1906, prescritte e proposte alle FMA dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, non signi-

ficava la proibizione ai Salesiani di prestare il loro ministero alle FMA, nel rispetto delle leggi canoniche. Il decreto quindi «concede facoltà ai sacerdoti [Salesiani] di prestare il loro ministero del sacramento della penitenza e della predicazione alle Suore di Maria Ausiliatrice, osservando quanto di diritto deve essere osservato». Il decreto però contiene anche un'altra affermazione che destò l'interesse dei destinatari. Dice infatti: «Mediante il recente testo delle Costituzioni proposto dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, l'Istituto delle Suore di Maria Ausiliatrice fu approvato dalla Sede Apostolica, non altrimenti che se fosse onorato del decreto di lode e degli altri consueti decreti che secondo la prassi della S. Congregazione sogliono conferire». Sembra essere stata questa la spinta a chiedere un documento specifico che confermasse l'approvazione pontificia dell'Istituto. Tanto è vero che successivamente al summenzionato decreto si trova una traccia di domanda di avere un decreto di approvazione. Si tratta di un foglietto manoscritto, rinvenuto nell'Archivio della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, in cui si legge: «Em.^{za} R.^{ma}, l'ultimo Decreto di cotesta C. riguardante l'Istituto delle Figlie di M. Ausiliatrice dice che con la consegna delle nuove Costituzioni detto Istituto veniva approvato come tutti quelli che hanno avuto il Decreto di lode e gli altri decreti a concedersi. Ora la Superiora Gen.le domanda umilmente di poter apporre in calce alle Costituzioni medesime un Decreto in forma, come hanno gli altri

Istituti. Che della grazia ecc.». ⁴⁰

Non risulta nell'archivio la domanda presentata da madre Caterina Daghero come Superiora generale dell'Istituto. Esiste però una breve comunicazione, inviata da don Calogero Gusmano, segretario del Consiglio superiore dei Salesiani, a madre Daghero, in cui, in data 19 novembre 1911, la informa che «in Congresso fu deliberato di stendere un decreto in tutta forma da apporre alle loro Costituzioni - ora lo stanno preparando. Questo decreto che va a completare quello del 13 settembre ⁴¹ è un fatto importantissimo per l'Istituto e Deo gratias». ⁴²

Quando arriva finalmente detto decreto, in data 16 dicembre 1911, è don Albera a trasmetterlo a madre Daghero. In data 1° gennaio 1912 scrive: «[...] Qui unito troverà il decreto di approvazione definitiva della Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Fin dalla prima volta che mi caddero nelle mani le Costituzioni della sua Congregazione, mi fece pena il non trovarvi una parola di approvazione. Perciò mi parve opportuno chiedere a Roma un documento che stampato in capo al libro delle Costituzioni possa assicurare tutti, ma specialmente i Vescovi, che il loro Istituto è pienamente in regola. Questo documento ho il piacere d'inviarle oggi stesso». ⁴³

Il decreto, che corona questo lungo iter è il seguente: ⁴⁴

«Datis litteris sub die 20 Junii 1906 ⁴⁵ ad Emum Archiepiscopum Taurinensem et Revmum Superiorem Generalem Societatis a Ven. Sac. Joanne Bosco conditae, Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium novum

Congregationi Sororum Beatae Mariae Virginis Auxiliatricis a Ven. Bosco pariter institutae, praescripsit ac proposuit Constitutionum exemplar juxta Normas ab eadem S. Congregatione anno 1901 editas, diligentissime emendatum.

Atque per praefatum Constitutionum propositum textum, Institutum Sororum B. M. V. Auxiliatricis a SSmo Domino Nostro Pio Papa Decimo in Audientia 7 septembris 1911 probatum fuit, aequae ac si Decreto Laudis et ceteris juxta S. Congregationis stylum conferri solitis Decretis cohonestatum fuerit. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, die 16 Decembris 1911».⁴⁶

4. Conclusione

I documenti esaminati ci mostrano quanto l'iter attraverso cui si è arrivati al decreto di approvazione pontificia dell'Istituto delle FMA sia stato complesso e anche come il desiderio di mantenere l'unione giuridica con la Congregazione Salesiana sia stato più forte che la considerazione dei vantaggi derivanti dalla condizione di Istituto di diritto pontificio.

Inoltre emerge che la data dell'approvazione pontificia indicata nel relativo decreto è posteriore alla data in cui l'Istituto è effettivamente diventato di diritto pontificio.

Lo si deduce sia dall'iter dell'approvazione pontificia degli Istituti religiosi dell'epoca, in cui l'approvazione delle Costituzioni era sempre la tappa conclusiva, sia dal testo del decreto dell'8 settembre 1911. Questo decreto, approvato e confermato da Pio X nell'udienza del 7 settembre, afferma infatti che l'Istituto delle FMA

fu approvato dalla Sede Apostolica mediante il testo delle Costituzioni proposto dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari.

La data in cui l'Istituto è diventato di diritto pontificio coincide quindi con la data dell'approvazione delle Costituzioni. Tale data potrebbe essere o il 20 o il 26 giugno 1906. Il 20 giugno perché il decreto dell'approvazione indica questa data come quella in cui furono mandate le lettere con allegate le nuove Costituzioni all'Arcivescovo di Torino e al Rettor Maggiore dei Salesiani. Sappiamo però che le lettere erano state inviate con la data del 17 luglio, perciò si potrebbe ipotizzare che in realtà la data 20 giugno fosse quella dell'approvazione.

Il 26 giugno è la data in cui si decise in Congregazione dei Regolari di scrivere le lettere all'Arcivescovo di Torino e al Rettor Maggiore, come risulta dalla postilla alla minuta di queste lettere. Non sappiamo però se la data di questa decisione coincide con la data dell'approvazione.

La data del 7 settembre 1911, riportata come la data di approvazione dell'Istituto delle FMA nel decreto del 16 dicembre 1911, non è quindi la data dalla quale l'Istituto è diventato di diritto pontificio, ma la data in cui il Papa ha ufficialmente confermato tale condizione giuridica dell'Istituto. Infine, risulta che la decisione di chiedere il decreto di approvazione dell'Istituto fu presa quasi all'improvviso. Mentre il decreto che dichiara la facoltà dei Salesiani di prestare il loro servizio sacerdotale alle FMA fu fortemente desiderato e impetrato dalla Santa Sede, la richiesta del decreto sull'approvazione fu incoraggiata pro-

prio da questo primo decreto. In questa luce va anche letta la lettera di don Albera, con la quale trasmette il decreto di approvazione a madre Daghero. Don Albera non avrebbe potuto chiedere di propria iniziativa tale decreto, perché dal 1906 i due Istituti erano giuridicamente separati. Si sarà però accorto che le parole del decreto sul servizio sacerdotale dei Salesiani verso le FMA erano un'occasione propizia per chiedere il decreto che dichiarasse l'approvazione pontificia dell'Istituto. Avrà incaricato il procuratore generale dei Salesiani, don Dante Munerati, di presentare tale domanda a nome di madre Daghero. Don Munerati era autorizzato a farlo, perché la Santa Sede nel 1910 aveva concesso che il procuratore generale dei Salesiani fosse allo stesso tempo anche procuratore generale delle FMA. Così non c'è contraddizione tra il fatto che la domanda alla Congregazione dei Regolari fu presentata dalla Superiora generale e l'affermazione di don Albera che dichiara essere stata sua l'iniziativa di chiedere il decreto di approvazione.

Questa iniziativa di don Albera dimostra il suo interessamento fattivo per l'Istituto delle FMA e il suo apporto perché fosse "pienamente in regola".

NOTE

¹ Pitterovà Michaela è docente di Diritto pubblico presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione "Auxilium" - Roma.

² CAPETTI Giselda, *Il cammino dell'Istituto nel corso di un secolo*, Vol. III: *Dal VI Capitolo Gen. Straordinario al giubileo d'oro dell'Istituto 1907-1922*, Roma, Istituto FMA 1976, 65.

³ Cf EAD., *Il cammino dell'Istituto nel corso di un secolo*, Vol. II: *Da Don Rua successore di don Bosco al nuovo ordinamento giuridico dell'Istituto 1888-1907*, Roma, Istituto FMA 1973, 202-226; Vol. III, 65-67.

⁴ Cf CONCILIO LATERANENSE IV, Costituzione 13, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Bologna, EDB 1991², 242.

⁵ Cf CONCILIO DI LIONE II, Costituzione 23, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta* 326-327.

⁶ S. PIUS V, *Constitutio Circa pastoralis*, 29 maii 1566, in *Codicis Iuris Canonici Fontes*, cura Emi Petri Card. GASPARRI editi, Vol. I, Romae, Typis Polyglottis Vaticanis 1923, 201-203.

⁷ La differenza tra il voto solenne e il voto semplice consisteva negli effetti giuridici (la differenziazione degli effetti giuridici dei voti solenni e quelli semplici era presente ancora nel Codice di diritto canonico del 1917, mentre il Codice attualmente vigente, pur conoscendo la distinzione dei due tipi di voto [cf can. 1192 § 2] non annette effetti giuridici). Con il voto solenne la persona si consacrava a Dio in modo più perfetto e irrevocabile, in modo tale che gli atti contrari al voto, eventualmente posti dal religioso, risultavano nulli e invalidi; professando il voto semplice, invece, la persona non si spogliava delle proprie facoltà e così gli atti contrari al voto risultavano illeciti, ma validi. (Cf BESTE Udalricus, *Introductio in Codicem*, Collegeville, Minn., St. John's Abbey Press 1946³, 314).

⁸ Cf voce *Diritto dei religiosi*, in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, Vol. III, Roma, Ed. Paoline 1976, 651.

⁹ BENEDICTUS XIV, *Constitutio: Quamvis iusto*, 30 aprilis 1749, in *Codicis Iuris Canonici Fontes*, Vol. II, 222-237.

¹⁰ Cf LEMOINE Robert, *Le droit des religieux: du Concile de Trente aux instituts séculiers*,

Bruges, Desclée de Brouwer 1956, 282.

¹¹ CREUSEN Joseph, *Les Instituts religieux à vœux simplex, esquisse historique*, in *Revue des communautés religieuses* 21(1945)1, 39, citato in LEMOINE, *Le droit des religieux* 279.

¹² Cf LEMOINE, *Le droit des religieux* 291.

¹³ Cf S. CONGREGAZIONE DEI VESCOVI E DEI REGOLARI, *Methodus quae a Sacra Congregatione episcoporum et regularium servatur in approbandis novis institutis votorum simplicium ab A. Bizzarri archiepiscopo Philippen. secretario exposita*, in BIZZARRI Andreas (a cura di), *Collectanea in usum Secretariae Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium*, Romae, Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide 1885, 772-773.

¹⁴ LEO PP. XIII, *Constitutio Apostolica de Religiosorum Institutis vota simplicia profitentibus: Conditae a Christo*, 8 decembris 1900, in ASS 33(1900-1901), 341-347.

¹⁵ SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS, *Normae secundum quas S. Congregatio episcoporum et regularium procedere solet in approbandis novis institutis votorum simplicium*, 28 iunii 1901, in RAVASI Ladislaus R., *De regulis et constitutionibus religiosorum*, Romae-Tornaci-Parisiis, Desclée 1958, 188-232. (Le *Normae* sono state pubblicate nel 1921 negli AAS [AAS 13(1921)8, 312-319], però limitatamente alla prima parte e con alcune modifiche rispetto al testo originale del 1901, dovute all'entrata in vigore del Codice di diritto canonico del 1917).

¹⁶ Cf LEO PP. XIII, *Constitutio Apostolica: Conditae a Christo* 341.

¹⁷ Cf *Verbale relativo alla Fondazione dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice eretto in Mornese, Diocesi di Acqui*, 8 agosto 1872, in CAVAGLIÀ Piera - COSTA Anna (a cura di), *Orme di vita, tracce di futuro. Fonti e prima comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice (1870-1881)* = *Orizzonti* 8, Roma, LAS 1996, 38-41.

¹⁸ Cf BOSCO Giovanni, *Domanda per l'approvazione diocesana delle Costituzioni dell'Istituto delle FMA*, in CAVAGLIÀ - COSTA (a cura di), *Orme di vita* 160-162.

¹⁹ *Ivi* 160.

²⁰ SCIANDRA Giuseppe Maria, *Decreto di approvazione delle Costituzioni dell'Istituto delle FMA*, in CAVAGLIÀ - COSTA (a cura di), *Orme di vita* 165.

²¹ *L. cit.*

²² In questo senso si esprime anche Giselda Capetti ne: *Il cammino dell'Istituto nel corso di un secolo*, Vol. II, 202.

²³ Cf *Carteggio tra don Bosco e la Santa Sede relativo alla situazione giuridica dell'Istituto delle FMA*, in CAVAGLIÀ - COSTA (a cura di), *Orme di vita* 299-310.

²⁴ *Ivi* 304.

²⁵ *Ivi* 305-306.

²⁶ *Ivi* 307.

²⁷ *Ivi* 309-310.

²⁸ Su questo argomento Grazia Loparco ha pubblicato alcuni studi, tra cui: *Le Figlie di Maria Ausiliatrice nella società italiana (1900-1922). Percorsi e problemi di ricerca* = *Il Prisma* 24, Roma, LAS 2002, 110-137; *Verso l'autonomia giuridica delle Figlie di Maria Ausiliatrice dai Salesiani. "Relatio et votum" di G. M. van Rossum per il S. Ufficio (1902)*, in *Ricerche Storiche Salesiane* 28(2009)53, 179-210; *L'autonomia delle Figlie di Maria Ausiliatrice nel quadro delle nuove disposizioni canoniche*, in MOTTO Francesco (a cura di), *Don Michele Rua nella storia (1837-1910)*. Atti del Congresso Internazionale di Studi su don Rua (Roma, Salesianum, 29-31 ottobre 2010) = *Studi* 27, Roma, LAS 2011, 409-444.

²⁹ Cf LOPARCO, *Verso l'autonomia giuridica* 184-187.

³⁰ *Costituzioni dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice fondate da D. Bosco*, Torino, Tipografia Salesiana (B.S.) 1906.

³¹ La minuta delle lettere si conserva nell'Archivio della Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di vita apostolica (ACIVCSVA), T 41, pratica n. 17358/15.

³² GASTALDI SANTI Ezio, *Lettera alla Rev. Madre Generale*, 22 settembre 1906, copia manoscritta, in ACIVCSVA, T 41, pratica n. 3370/09, allegato C.

³³ RUA Michele, *Lettere e circolari alle Figlie di Maria Ausiliatrice (1880-1910)*. Introduzione, testi e note a cura di Piera Cavaglià e Anna Costa = *Orizzonti* 25, Roma, LAS 2010, 497.

³⁴ BUCCERONI P. Gennaro, *Consultore, Voto*, Roma, 7 febbraio 1906, in ACIVCSVA, T41, b. 1.

³⁵ CERIA Eugenio, *Annali della Società Salesiana*, Vol. III: *Il rettorato di don Michele Rua*, Parte

II (1899-1910), Torino, SEI 1945, 618.

³⁶ CAPETTI, *Il cammino dell'Istituto nel corso di un secolo*, Vol. II, 226.

³⁷ EAD., *Il cammino dell'Istituto nel corso di un secolo*, Vol. III, 65.

³⁸ Cf CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI, *Decretum* n. 5139/10 dell'8 settembre 1911, in Archivio Generale dell'Istituto FMA (AGFMA) 510/115.

³⁹ Cf LOPARCO, *Le Figlie di Maria Ausiliatrice nella società italiana* 129-131.

⁴⁰ Manoscritto senza data, senza firma, in ACIVCSVA, T41.

⁴¹ In realtà il decreto è dell'8 settembre.

⁴² GUSMANO Calogero, comunicazione manoscritta sul biglietto da visita, 19 novembre 1911, in AGFMA 510/115.

⁴³ ALBERA Paolo, *Lettera alla Rev.ma Madre Generale*, 1° gennaio 1912, in AGFMA 412.2/111 (13).

⁴⁴ CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI, *Decretum*, 16 decembris 1911, Pratica n. 5139/10, originale manoscritto, in AGFMA 510/115.

⁴⁵ La data è in realtà 17 luglio, come risulta dalla minuta delle lettere, conservata nell'ACIVCSVA, dalla lettera del Provicario Generale dell'Archidiocesi di Torino con la quale trasmette le Costituzioni a madre Daghero e dalla lettera di don Rua con la quale risponde alla Congregazione dei Vescovi e Regolari.

⁴⁶ Traduzione in italiano del decreto: «Con lettere in data 20 giugno 1906 all'Em.mo Arcivescovo di Torino e al Rev.mo Superiore Generale della Società fondata dal Ven. Sac. Giovanni Bosco, la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari prescrisse e propose alla Congregazione delle Suore della B. V. M. Ausiliatrice, parimenti fondata dal Ven. D. Bosco, un nuovo esemplare di Costituzioni, diligentissimamente emendato secondo le Norme emanate dalla medesima S. Congregazione l'anno 1901.

E per il summentovato proposto testo delle Costituzioni, l'Istituto delle Suore della B.V.M. Ausiliatrice nell'udienza del 7 settembre 1911 fu approvato dal SS.mo Signor nostro Pio Papa X, alla stessa guisa che se fosse stato onorato di decreto di Lode e di tutti gli altri decreti che si sogliono emanare secondo lo stile della S. Congregazione.

Nonostante qualsiasi cosa in contrario. Dato a Roma, il giorno 16 dicembre 1911».